



Garanzia convenzionale: alcune considerazioni sulla possibilità di offrirla a titolo oneroso

Nota di Aggiornamento

8 aprile 2022

Garanzia convenzionale: alcune considerazioni sulla possibilità di offrirla a titolo oneroso

Il D.Lgs n. 170/2021, di recepimento della Direttiva Ue 2019/771 sulla vendita di beni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della **c.d. garanzia convenzionale**, contenuta nel Codice del Consumo.

Secondo la **previgente normativa**, per “garanzia convenzionale ulteriore” si intendeva *qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità* (previgente art. 128, co. 2, lett. c) del Codice del Consumo).

Caratteristiche tipiche di tale modello di garanzia erano:

- la volontarietà e l'eventualità dell'impegno (*convenzionale*), assunto infatti spontaneamente dal venditore/produttore, al fine di incentivare la vendita di un bene, rafforzando la tutela contrattuale del consumatore;
- la sussidiarietà dell'impegno (*ulteriore*) rispetto alla c.d. garanzia legale di conformità, concretandosi difatti in un *quid pluris, in virtù del quale il consumatore può vantare diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli legalmente previsti nei confronti del venditore finale* (Giudice di pace Caserta, 5 novembre 2015; sulla natura integrativa della garanzia convenzionale rispetto a quella legale, v. anche Tribunale Cagliari, 16 Gennaio 2015);
- la gratuità per il consumatore (*senza costi supplementari* rispetto al prezzo di vendita).

Quanto alla **gratuità**, secondo la dottrina prevalente, essa costituiva una caratteristica specifica della garanzia convenzionale “tipica”, al cui *genus* erano, tuttavia, da ricondursi tutti gli impegni volti a intervenire sul bene venduto in caso di anomalia, compresi i patti di garanzia che comportavano il pagamento di un prezzo quale corrispettivo del maggior rischio sopportato dal garante.

Infatti, ad avviso della dottrina, l'esclusione degli impegni a pagamento dal novero delle garanzie convenzionali avrebbe compromesso l'effettività delle tutele riconosciute dai consumatori. Pertanto, considerata l'ammissibilità delle garanzie atipiche a pagamento sotto il profilo negoziale, quest'ultime sono state assoggettate alla disciplina della garanzia convenzionale, dovendone di conseguenza rivestire i requisiti formali e sostanziali. Quanto a questi ultimi, peraltro, alcuni in dottrina osservarono che l'espressione “*senza costi supplementari*” ex previgente art. 128, co. 2, lett. c) del Codice del Consumo non escludeva la previsione di un corrispettivo al momento della stipulazione del negozio di garanzia, essendo tale formula volta ad assicurare che al verificarsi del difetto, l'attività di intervento del venditore non fosse ulteriormente compensata, potendo il consumatore fare affidamento sull'impegno del venditore senza trovarsi di fronte a ulteriori compensi per l'attività prestata.

La compatibilità della garanzia convenzionale a pagamento con l'impianto consumeristico è stata, poi, ulteriormente confermata dall'art. 45, co. 1, lett. p) del Codice del Consumo, di recepimento delle nozioni di cui alla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in base al quale la **garanzia** costituisce *qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito*

alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità. Tale nuova nozione, priva di riferimenti ai profili di gratuità della garanzia convenzionale, avrebbe, pertanto, decretato, ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica, il **superamento di qualsiasi distinzione tra le versioni gratuita e onerosa della figura.**

L'impianto delle garanzie convenzionali consolidatosi durante la previgente normativa **converge con quello vigente delineato dal citato D.Lgs n. 170/2021.**

Infatti, ai sensi del **nuovo art. 128, co. 2, lett. n) Codice del Consumo**, per garanzia convenzionale si intende *qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità.*

Al riguardo, si ritiene che il legislatore italiano si sia avvalso dell'opzione prevista dal **Considerando 62 della Direttiva Ue 2019/771**, che lascia liberi gli Stati membri di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, assicurando in ogni caso che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali sia conforme alla normativa Ue.

Considerato che la nuova nozione di garanzia convenzionale - in continuità con quella ex art. 45 del Codice del Consumo e a differenza di quella ex previgente art. 128 del Codice del Consumo - non contiene alcun riferimento alla natura gratuita dell'impegno, si ritiene che **le garanzie convenzionali possano essere fornite al consumatore sia dietro pagamento di un corrispettivo, sia a titolo gratuito**, secondo la discrezionalità del venditore/produttore che rilascia detta garanzia.

In ogni caso, occorre segnalare che, in linea con l'art. 17 della Direttiva Ue 2019/771, l'art. 135-*quinquies* del Codice del Consumo prevede la riparazione e la sostituzione quali rimedi specifici in caso di **garanzia convenzionale di durabilità del produttore.**

In particolare, fermo restando il carattere volontario ed eventuale dell'impegno di garanzia, e salva la previsione di condizioni più favorevoli, se il **produttore offre una garanzia convenzionale di durabilità¹**, il consumatore - per tutta la durata della garanzia e dallo stesso produttore - ha **diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene**, tra l'altro, **senza spese**, senza notevoli inconvenienti ed entro un congruo tempo (art. 135-*ter* del Codice del Consumo).

L'obiettivo è di garantire al consumatore una tutela minima, assicurandogli il ricorso a rimedi idonei a soddisfare l'aspettativa di durabilità - mantenimento delle funzioni e delle prestazioni - del bene acquistato, cui si è impegnato lo stesso produttore e al quale lo stesso produttore deve provvedere.

¹ Ai sensi dell'art. 128, co. 1, lett. o) del Codice del Consumo, per durabilità si intende la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale.

Si ritiene che l'espressione "senza spese" per il consumatore **attenga alla fase "esecutiva"** della garanzia convenzionale di durabilità del produttore e non anche alla concessione della stessa.

In primo luogo, perché l'art. 135-*quinquies* del Codice del Consumo, nel rinviare all'art. 135-*ter* del Codice del Consumo, rimanda proprio alle modalità attuative dei rimedi di riparazione e sostituzione (*"La riparazione o la sostituzione sono effettuate"*).

In secondo luogo, perché la formula "senza spese" è per sua definizione **funzionale al momento di ripristino della conformità**, riferendosi, infatti, all'assenza dei *costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali*. Peraltro, quando il legislatore ha voluto riferirsi al momento originario della garanzia e alla sua gratuità, ha utilizzato la formula *"a titolo gratuito"*, attribuendola, peraltro, in via esclusiva alla garanzia legale (v. art. 135-*quinquies*, co. 2, lett. a) del Codice del Consumo).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che, nell'impianto delineato dal D.Lgs n. 170/2021 in materia di garanzie convenzionali:

- queste possano essere fornite dal venditore e/o dal produttore, **sia a titolo gratuito, che a titolo oneroso**;
- quelle **offerte dal produttore e concernenti la durabilità del bene** determinano, sotto il profilo esecutivo, quantomeno, l'impegno del produttore stesso alla riparazione o alla sostituzione del bene, senza che il consumatore ne sostenga i costi di esecuzione.